

**COMUNE DI CALATABIANO**  
Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 70 del 05.06.2017

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di luglio, ore 12.00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

| COMPONENTI GIUNTA COMUNALE          | Carica      | Presente | Assente |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 1. INTELISANO dr. GIUSEPPE          | Sindaco     | X        |         |
| 2. MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO      | Vicesindaco | X        |         |
| 3. DI BELLA MARIO                   | Assessore   | X        |         |
| 4. MESSINA ROSARIA FILIPPA          | Assessore   |          | X       |
| 5. PONTURO VINCENZO<br>MASSIMILIANO | Assessore   | X        |         |

Non sono intervenuti i Sigg.: *Messina Rosaria Filippa*.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Concetta Puglisi.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

**DELIBERA**

**(X)** di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

**( )** aggiunte /integrazioni:

**( )** modifiche/sostituzioni :

**( )** Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.


**OGGETTO: PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.**

Proponente:

IL SEGRETARIO COMUNALE

n. q. di RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.)

dr.ssa Concetta Puglisi



**VISTI:**

- la legge 9 agosto 1993, n. 328, avente ad oggetto "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990*";
- il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante: "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*";
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - cd. "antiriciclaggio", recante: "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", come modificato dal decreto legislativo 25 settembre 2009, n.151, avente ad oggetto "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*";
- il Decreto Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, contenente la "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*";
- l'art. 648 *bis* del Codice Penale: "Riciclaggio", il quale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- l'art. 648 *ter* del Codice Penale: "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", il quale punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

**RILEVATO che**

- il Riciclaggio di beni e/o di altre utilità (*money laundering*) consiste nell'investimento di capitali, ottenuti in maniera illecita (reato presupposto), in attività del tutto lecite;
- le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire tale fattispecie delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche da parte dei soggetti obbligati: banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni, professionisti e pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO, in particolare, che:**

- per «*finanziamento del terrorismo*»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109/2007, è intesa «*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti*»;
- per «*riciclaggio*»: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono intese le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:
  - o *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

- *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
  - *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
  - *la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;*
- per «Paesi o territori a rischio»: sono intesi i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

#### **CONSIDERATO che**

- il D.M. 25 settembre 2015 dispone, fra l'altro, che tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla «UIF», Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia, struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- l'art. 3 del predetto decreto ministeriale elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione alla UIF;
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori al fine di ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico-finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che la loro elencazione non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- in particolare nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
- il D.Lgs. n. 231/2007, all'art. 10, comma 2, lettera g), prevede, fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, « gli uffici della pubblica amministrazione»;

#### **TENUTO CONTO, in particolare, che:**

- l'art. 6, comma 1, del più volte menzionato decreto ministeriale prevede che gli operatori adottino, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni alla UIF; la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa; nonché, l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- le procedure interne di cui sopra devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

**RITENUTO** di dover dare attuazione al dettato normativo individuando la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore";

**RAVVISATA**, in tale materia, la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento di natura organizzativa;

#### **VISTI:**

- l'art. 5, comma 4, della Legge 15/05/1997, n.127, recepito con l'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n.23, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di regolamentazione di uffici e servizi;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss. mm. ed ii.,";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*", come

modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- la deliberazione ANAC 03 agosto 2016, n. 831, recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016";
- il P.T.P.C.T. 2017-2019, approvato con deliberazione di G. C. n. 17 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge;

**SI PROPONE  
per l'attuazione della normativa di cui in premessa**

1. Di adottare, tenuto conto delle dimensioni organizzative ed operative di questa pubblica amministrazione locale e della specificità dell'attività svolta, il seguente modulo organizzatorio interno:

**OPERATORI**

Sono da intendersi "**operatori**", tutti gli uffici del Comune di Calatabiano.

**SOGGETTI A CUI E' RIFERITA L'OPERAZIONE**

Sono da intendersi "**soggetti a cui è riferita l'operazione**", le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Calatabiano (operatori) svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

**SEGNALANTE**

Le Segnalazioni sono svolte ed argomentate tempestivamente dai "**Responsabili di Area**", anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di servizi e/o procedimenti, ciascuno in relazione al proprio ambito di attività.

Il soggetto "Gestore" valuta le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai "**Responsabili dei Servizi**", quando le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino procedure di diretta competenza del Responsabile di Area o nel caso in cui quest'ultimo non valuti le segnalazioni evidenziate da parte degli stessi.

**SOGGETTO DELEGATO**

Il "**Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio**", ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5, del decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, individuato, con provvedimento formalizzato, è il soggetto delegato a valutare e trasmettere, senza ritardo, le segnalazioni all'UIF. Tale soggetto può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Della trasmissione è data comunicazione al Segnalante. Nel caso in cui il Gestore non ritenga le Segnalazioni in contrasto con le Disposizioni Antiriciclaggio comunica al Segnalante il non luogo a segnalare. Il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF, tenuto conto, in particolare, della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici".

**UFFICIO DI STAFF**

Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, nomina in **Staff** un Responsabile di Area, quale suo Delegato, e due Collaboratori, di cui uno con maturata esperienza e competenza in materia informatica. Tale Ufficio costituisce la Struttura Organizzativa a supporto del Gestore.

**ATTIVITA' COLLABORATIVA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Il "**Responsabile dell'Area Economico-finanziaria**" ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e di controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti alle varie funzioni, aree di attività e servizi dell'ente e, nel caso rilevi elementi di sospetto, nel corso dell'esercizio dei propri compiti, deve informare il Responsabile di Area interessato ed il Gestore.

Per l'attività di verifica, i Responsabili di Area possono avvalersi del supporto tecnico del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.

**ORGANO DEPUTATO A RICEVERE LE SEGNALAZIONI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sono effettuate Gestore-Referente-Soggetto Delegato, secondo le modalità telematiche di cui all'art. 7 del D.M. 25.09.2015, attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione ed abilitazione al sistema di segnalazione *on line*. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione *on line* e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

Allo scopo di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l'UIF considera, quale proprio Interlocutore, per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le Operazioni Sospette Segnalate, il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, nonché la relativa Struttura Organizzativa indicata in sede di adesione al Sistema di Segnalazione *on line*.

### **SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (SOS)**

La segnalazione alla UIF è inviata, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, in caso si sappia, sospetti, o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare, a prescindere dal relativo importo, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi (ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) e soggettivi (ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente) dell'operazione acquisiti nell'ambito dell'attività svolta dal Segnalante, anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

Vanno segnalate all'UIF anche le operazioni sospette, rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Gli operatori devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione, che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

In caso di decisione negativa, debbono essere specificate le motivazioni per le quali non sia stato ritenuto opportuno effettuare la segnalazione e si provvede a dare corso all'operazione od alla prosecuzione del rapporto. In caso di decisione positiva, il RSOS provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della *postazione Infostat*, all'UIF senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

In ogni caso, costituiscono oggetto di valutazione:

- esito adeguata verifica identità controparte;
- esito controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, per verificare eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza operazione con attività esercitata dalla controparte;
- esito monitoraggio pagamenti nel corso del rapporto, ecc.;
- informazioni acquisite via internet o dai mass media.

Nella valutazione delle operazioni devono essere tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato al D.M. più volte citato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

I Responsabili di Area hanno l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione, anche interpellando altre amministrazioni pubbliche, ove sussista il sospetto di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sussistano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

Il sospetto di Operazioni riconducibili al Finanziamento del Terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito dell'UIF. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dall'UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-*bis*), del decreto antiriciclaggio ed, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. L'*iter* valutativo deve essere ricostruibile su base

documentale, per cui la segnalazione va accompagnata da una sintetica documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri contabili a supporto.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Non devono essere segnalati fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'Economia e Finanze.

#### **TUTELA ANONIMATO DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI MANIFESTAZIONE AL SEGNALATO**

La segnalazione va protocollata in modo riservato ed effettuata mediante utilizzo dell'apposito "modulo di segnalazione di operazione sospetta", da inoltrare all'indirizzo "antiriciclaggio@comune.calatabiano.ct.it".

Il decreto più volte citato pone particolare attenzione agli aspetti collegati alla tutela della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, per scongiurare il pericolo che l'assenza di garanzie in tal senso possa costituire una remora all'effettuazione della segnalazione per il pericolo di rappresaglie.

In merito, l'art. 45 dello stesso, ai commi 6, 7 e 8, prevede che:

- in caso di denuncia o di rapporto ai sensi dell'art. 331 e 347 del c.p.p. l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche se conosciuta, non è menzionata;
- l'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede;
- fuori dall'ipotesi che precede, in caso di sequestro di atti o di documenti, si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

L'art. 46 del decreto predetto dispone il divieto di comunicare a chiunque, tanto meno al segnalato, l'avvenuta segnalazione. Sul soggetto gestore incombe l'obbligo di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione.

#### **ARCHIVIO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospette prese in carico. La scheda di segnalazione, corredata della relativa documentazione, viene archiviata in un apposito raccoglitore, unitamente alla documentazione da cui era scaturito il sospetto. Nel caso di invio della segnalazione all'UIF, copia della segnalazione è conservata nello stesso raccoglitore. Tale raccoglitore deve essere custodito presso il soggetto Gestore.

I dati relativi alle operazioni sospette, indipendentemente dalla loro segnalazione all'UIF, sono riportati in apposito registro tenuto dal soggetto Gestore.

#### **INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il Gestore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 25.09.2015, dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Sono adottate misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto summenzionato, il Gestore è formalmente individuato con determinazione sindacale.

3. Di dare atto, altresì, che il Gestore, come sopra individuato,

4. Di disporre che le disposizioni del presente atto costituiscono parte integrante del P.T.P.C.T. 2017-2019;

5. Di demandare all'Ufficio del Personale la trasmissione della deliberazione di approvazione della presente proposta a tutto il personale dipendente ed alle organizzazioni sindacali;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione" e nella sezione "Prevenzione della Corruzione".

In allegato:

INDICATORI DI ANOMALIA - D.M. 25.09.2015 [non esaustivi, né tassativi]

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2015

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (15A07455)

(GU n.233 del 7-10-2015)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;

l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;

l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si è pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;

Su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Decreta:

Art. 1

## Definizioni

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:
- a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
  - b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
  - c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
  - d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
  - e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
  - f) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:  
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;  
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';  
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';  
la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
  - g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».

2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

Art. 3

#### Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I

riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione adottata o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità o significativo ammontare dell'operazione.

Art. 4

#### Obbligo di segnalazione

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

Art. 5

Obblighi in materia di contrasto  
al finanziamento del terrorismo

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 109/2007.

3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.

Art. 6

#### Procedure interne

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse e' possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a

posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7

#### Modalità di segnalazione

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

2. La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.

4. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

Art. 8

#### Formazione

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

Art. 9

#### Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle

operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Roma, 25 settembre 2015

Il Ministro: Alfano

Allegato

ALLEGATO

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o il comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione

1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il controllo.

Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita' economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.

2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di dubbio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente

contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di societa' caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta

o esecuzione) delle operazioni

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoghe attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere

autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attivita'

Settore controlli fiscali (1)

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di societa' fittizie.

Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.

Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.

Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.

Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.

Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al

contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro.

Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.

Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

Settore appalti (2)

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento sene desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando

di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

#### Settore finanziamenti pubblici (3)

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o piu' amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa' costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o piu' soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita' beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

#### Settore immobili e commercio

Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra societa' riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto

arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attivita' produttiva.

- (1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.
- (2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.
- (3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

RISERVATA PERSONALE

OGGETTO: **Segnalazione di operazione sospetta ai sensi della normativa antiriciclaggio.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, Responsabile dell'Area/Servizio \_\_\_\_\_

presso il Comune di Calatabiano,

**DICHIARA**  
**ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del**  
**d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

sotto la propria responsabilità, visti:

- il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - cd. "antiriciclaggio", come modificato dal decreto legislativo 25 settembre 2009, n.15;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto Ministero dell'Interno 25 settembre 2015;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il P.T.P.C.T. 2017/2019;

di segnalare come sospetta la seguente operazione:

|   |  |
|---|--|
| OPERATORE<br>[ufficio]  |  |
| SEGNALANTE<br>[Responsabile di Area, Responsabile di servizio quando le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardano procedure di diretta competenza del Responsabile di Area o nel caso in cui quest'ultimo non valuti le segnalazioni evidenziate da parte degli stessi]  |  |
| DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'OPERAZIONE SOSPETTA<br>[evento o attività all'origine del sospetto del segnalante (es. provvedimento notificato all'ufficio del segnalante, comportamento sospetto, ecc.); giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo; tipo di fenomeno individuato ove riconducibile ad uno dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF; eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi noti al segnalante sull'operazione sospetta; rappresentazione delle dimensioni complessive assunte dall'operatività sospetta (ammontare complessivo e numero di tutte le operazioni sospette che la compongono (è possibile, in caso di operazioni ripetitive, utilizzare il termine "operazioni cumulate"), durata) |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>ELEMENTI INFORMATIVI, IN FORMA STRUTTURATA, SULL'OPERAZIONE, SUL/I SOGGETTO/I, SUI RAPPORTI E SUI LEGAMI INTERCORRENTI TRA QUESTI FATTORI [dettaglio di tutte le operazioni ritenute maggiormente significative e rappresentative della complessa attività in caso di operazioni non singole ma tra loro funzionalmente connesse in modo da formare una più complessa operatività; inserimento di altre operazioni non sospette necessarie per la comprensione e l'apprezzamento delle operazioni sospette; indicazione di eventuale controparte e relativo intermediario bancario, di eventuali soggetti terzi ed ulteriori anche ritenuti connessi da legami fattuali; informazioni sul/i soggetto/i segnalato/i persona fisica o non fisica (attributi anagrafici, estremi documento di identità o di riconoscimento, notizie sulla sua classificazione economica (es. codice Ateco), estremi di iscrizione alla CCIAA, sede legale-amministrativa e casa madre) ed, in caso di imprese individuali, separata segnalazione sia della persona fisica dell'imprenditore sia della ditta quale persona non fisica; se il segnalato risulta persona politicamente esposta (PEP) secondo la previsione dell'art. 1, co. 2, lett. o), del decreto antiriciclaggio; tipologia di lista di terrorismo (Regolamenti UE, lista Ofac) in cui risulta inserito il segnalato; eventuale rapporto contrattuale intrattenuto dal segnalante con il segnalato; eventuale esistenza di informazioni pregiudizievoli e/o di procedure pregiudizievoli (es. fallimenti, protesti, sequestri, ecc.) a carico del segnalato; rapporti intrattenuti o non dal segnalato con il segnalante direttamente interessati dall'operatività sospetta o necessari alla comprensione della stessa ma anche non riconducibili all'operatività sospetta ed intrattenuti dal segnalante di cui siano intestatari o titolari effettivi soggetti per i quali siano stati avvalorati legami con una o più operazioni ritenute sospette; legami tra soggetti e operazioni (es. esecutore, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione, controparte dell'operazione), tra soggetti e rapporti (es. intestatario, delegato ad operare), tra più soggetti (es. rapporti di parentela, di lavoro, di affari), tra operazioni e rapporti]</p> |  |
| <p>DATI DESCRITTIVI DELL'OPERATIVITÀ SEGNALATA [informazioni qualitative che orientino gli approfondimenti e forniscano elementi di valutazione ulteriori; descrizione sintetica delle operazioni contenute nella parte strutturata; se l'operatività per tipologia e volumi trattati è in linea con il profilo del soggetto segnalato; per le operazioni sospette collegate all'erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici, informazioni relative agli investimenti finanziati, al destinatario del finanziamento ed alle modalità di utilizzo dei fondi resi disponibili]</p>   |  |
| <p>MOTIVI DEL SOSPETTO [processo logico deduttivo seguito, richiamo agli indicatori di anomalia; estremi della lista-provvedimento relativa al terrorismo di designazione nonché nominativo esatto del soggetto riportato nella lista]</p>   |  |
| <p>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [ai fini di una compiuta e corretta interpretazione del contenuto della segnalazione]</p>   |  |

li \_\_\_\_\_

Firma

(del Segnalante l'Operazione Sospetta)

\_\_\_\_\_

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA** AMMINISTRATIVA(1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)  
Calatabiano li 31/05/2017

---

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – ENTRATE – SUAP  
ECOLOGIA ED AMBIENTE - VIGILANZA

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo *on line*, dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal ..... al ..... e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria